



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

C. Cost. sentenza 5 giugno (dep. 18 luglio 2019) nr. 188, Pres. Lattanzi, Rel. Zanon.

Ordinamento penitenziario – Divieto di concessione dei benefici per i condannati per taluni delitti in assenza della collaborazione con la giustizia – Mancata esclusione, dal novero dei reati ostativi indicati, dell’art. 630 codice penale (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione), ove per lo stesso sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

C. Cost. sentenza 22 maggio 2019 (dep. 18 luglio 2019) nr. 187, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Divieto di concessione dei benefici – Illegittimità costituzionale parziale – Illegittimità costituzionale conseguenziale ex art. 27 legge n. 87/1953.

La Corte 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater;



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

C. Cost. ordinanza 23 maggio (dep. 25 luglio 2019) nr. 207, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Reati e pene – Acquisto di cose di sospetta provenienza – Trattamento sanzionatorio – Manifesta infondatezza.

La Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 712 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio.

C. Cost. sentenza 5 giugno 2019 (dep. 18 luglio 2019) nr. 189, Pres. Lattanzi, Rel. Viganò.

Reati e pene – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio – Disposizione introdotta dal decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21 – Applicabilità delle pene previste dall'art. 570 codice penale al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli – Non fondatezza nei sensi di cui alla motivazione – Inammissibilità.

La Corte riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate dalla Corte d'appello di Trento, in riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis del codice penale, degli artt. 2, comma 1, lettera c), e 7, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 21 del 2018, sollevate dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, dalla Corte di appello di Milano, dalla Corte di appello di Trento e dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 30 e 76 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

COMUNICATI

3. Sezioni Unite.

[Sez. Un., Sent. n. 35814 del 28 marzo 2019 \(dep. 7 agosto 2019\), Pres. Carcano Rel. De Amicis, P.G. \(parz. conf\).](#)

Delitti contro la fede pubblica - Formazione di copia di un atto inesistente - Reato di falsità materiale - Esclusione - Limiti.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto al riguardo tra le Sezioni semplici.

Secondo un primo indirizzo ermeneutico, la mera utilizzazione della fotocopia contraffatta non integra il reato di falsità materiale, in assenza di determinate condizioni. Condizioni ravvisate nella presenza, nella fotocopia, di requisiti di forma e sostanza tali da farla apparire come il documento originale o come la copia autentica dello stesso (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 2297 del 10 novembre 2017, in C.E.D. Cass. n. 272363; Sez. V Pen., Sent. n. 8870 del 9 ottobre 2014, *ivi*, n. 263422; Sez. V Pen., Sent. n. 10959 del 12 dicembre 2012, *ivi*, n. 255217; Sez. V Pen., Sent. n. 7385 del 14 dicembre 2007, *ivi*, n. 239112).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

Nondimeno, in talune pronunce, in alternativa a dette condizioni, si aggiunge l'attitudine della fotocopia a documentare l'effettiva esistenza del documento originale. Segnatamente, detta attitudine viene, in concreto, individuata, in parte delle decisioni menzionate, come dipendente dalla presenza, nella fotocopia, di attestazioni formali che la facciano risultare come estratta da un documento originale, riconducendola alla categoria delle copie autentiche (così da assimilare tali sentenze a quelle in cui il difetto di attestazioni confermatrici dell'autenticità della copia è ritenuta tale da escludere, di per sé, la sussistenza del reato).

In altre occasioni, viene fatto, inoltre, riferimento all'ipotesi in cui «*la formazione della fotocopia sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme*». Situazione, questa, intesa come caratterizzata da connotazioni ulteriori rispetto all'esibizione della fotocopia di un atto inesistente, in sé ritenuta inadatta per la configurabilità del reato anche in tale prospettiva.

Ratio fondante di tale assunto è la riconducibilità dell'offensività dei reati di falso al contenuto specificamente attestativo dell'atto, in modo da escluderne la ravvisabilità nel caso della formazione della falsa copia di un documento inesistente, in assenza di condizioni che rendano la copia formalmente dimostrativa dell'esistenza del documento medesimo.

Per il contrapposto orientamento il reato di falso deve ritenersi invece, integrato dalla formazione di un atto presentato come riproduzione fotostatica di un documento in realtà inesistente, del quale si intendano attestare l'esistenza ed i correlati effetti probatori (cfr. Sez. V Pen., Sent. n. 4651 del 16 ottobre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 272275; Sez. V Pen., Sent. n. 40415 del 17 maggio 2012, *ivi*, n. 254632; Sez. VI Pen., Sent. n. 6572 del 10 dicembre 2007, *ivi*, n. 239453. E, in senso conforme, si veda Sez. V Pen., Sent. n. 33858 del 24 aprile 2018, *ivi*, n. 273629, sebbene riferita ad un'ipotesi in cui la copia riportava una dicitura di conformità all'originale).

Alla base di tale indirizzo interpretativo si pongono due ordini di considerazioni. Ossia, da un lato, si sostiene che l'esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico implicherebbe la falsa formazione di tale atto al fine di trarne la copia. E, dall'altro, che per la punibilità



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

della condotta di falso non sarebbe necessario un intervento materiale su un atto pubblico, essendo sufficiente, per la lesività della pubblica fede, che con la falsa rappresentazione offerta dalla fotocopia l'atto appaia, contrariamente al vero, esistente.

Ne discende che i due sopra enunciati approcci ermeneutici appaiono dicotomici rispetto al caso in cui la fotocopia di un atto inesistente non sia utilizzata facendola figurare come originale e come copia autentica dello stesso, ma venga presentata come tale, in luogo dell'originale, al fine di dimostrarne con tale sola produzione l'esistenza.

Con riguardo a questa ipotesi, infatti, mentre il secondo orientamento ritiene sufficiente l'utilizzazione della fotocopia quale falsa rappresentazione dell'esistenza dell'atto originale, il primo richiede la presenza nella copia di particolari attestazioni o, almeno, di modalità di confezionamento del documento che lo rendano dimostrativo dell'esistenza dell'atto, reputando inadeguata a tal fine la mera presentazione di una copia avente l'apparenza della riproduzione fotostatica dell'originale.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 29284 del 4 giugno 2019 \(dep. 4 luglio 2019\), Pres. Izzo, Rel. Picardi - Udienza del 19 dicembre 2019 - Relatore: Ciampi.](#)

Leggi speciali - Gratuito patrocinio a spese dello Stato – Istanza di ammissione - Falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata - Redditi effettivi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge - Inammissibilità o revoca successiva all'avvenuta ammissione - Limiti ex artt. 92 e 112 D.p.r. n. 115 del 2002

La Sezione quarta penale della Corte di cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

“Se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

effettivi non superino il limite di legge, ovvero, in tale ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull'ammissibilità dell'istanza, la revoca possa invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI sent. 20 giugno 2019 – 8 agosto 2019 n. 35878, Pres. Di Stefano, Rel. Calvanese.](#)

Abuso di ufficio – Elementi costitutivi – Accertamento – Verifica sulla sussistenza della cd. “doppia ingiustizia”.

Quel che caratterizza il reato previsto dall'art. 323 c.p. non è il mero esercizio erroneo o viziato di pubbliche prerogative, e quindi il requisito della violazione di legge, bensì piuttosto l'abuso che viene a realizzarsi con la deliberata strumentalizzazione della funzione da parte del pubblico agente che, per perseguire finalità di carattere privatistico, abbia violato specifici parametri normativi per favorire o danneggiare qualcuno, così derogando all'obbligo di esercitarla secondo criteri d'imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.). Occorre, in definitiva, che la condotta illegittima sia finalizzata e abbia come risultato l'ingiusto vantaggio patrimoniale o con l'ingiusto danno. È quindi necessaria per l'accertamento del reato in esame la valutazione ulteriore della cd. “doppia ingiustizia”, che postula un duplice distinto apprezzamento, concernente sia la condotta «che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento» sia l'evento «di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio dall'illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata illegittimità della condotta.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. V sent. 2 luglio 2019 – 30 luglio 2019 n. 34837, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)

Concorso esterno in associazione di tipo mafioso – Prova del dolo – Insufficienza del dolo eventuale.

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'*affectio societatis* e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile.

[Sez. V sent. 15 luglio 2019 – 6 settembre 2019 n. 37329, Pres. Pezzullo, Rel. Scordamaglia.](#)

Concorso morale nel reato – Prova della reale partecipazione – Obbligo motivazionale del giudice.

In tema di concorso di persone nel reato il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa e quindi anche nell'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, tuttavia il giudice di merito deve motivare adeguatamente sulla prova dell'esistenza di una "reale" partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. V sent. 11 aprile 2019 – 16 agosto 2019 n. 36143, Pres. Sabeone, Rel. Miccoli.](#)

Legittima difesa – Possibilità di invocarla in caso di rissa – Necessarietà di un'azione imprevedibile e sproporzionata.

In materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. VI sent. 20 giugno 2019 – 8 agosto 2019 n. 35876, Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso.](#)

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni – Elemento oggettivo – Valutazione in concreto dell'intervenuta lesione del diritto altrui.

Il bene giuridico tutelato dall'art. 392 c.p. si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionato dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito dal soggetto agente con la sua condotta. Peraltro, perché attinga la soglia del penalmente rilevante, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose deve pur sempre comportare un intervento modificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamente idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui che si intende arbitrariamente comprimere. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per la controparte.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. VI sent. 23 maggio 2019 – 29 luglio 2019 n. 34543, Pres. Petruzzellis, Rel. Calvanese.](#)

Falsa testimonianza - Non punibilità - Stato di pericolo creato dall'agente.

La causa di non punibilità di cui all'art. 384, primo comma, c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente.

[Sez. V sent. 15 luglio 2019 – 23 agosto 2019 n. 36390, Pres. Pezzullo, Rel. Romano.](#)

Favoreggiamento personale – Requisiti oggettivi e soggettivi per la configurabilità del reato.

Per la sussistenza del delitto di favoreggiamento personale occorre che l'agente abbia volontariamente posto in essere una condotta che consapevolmente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si sa essere sottoposto alle investigazioni o alle ricerche.

[Sez. V sent. 22 febbraio 2019 – 5 agosto 2019 n. 35589, Pres. Catena, Rel. Belmonte.](#)

Furto – Circostanza aggravante della destrezza – Requisiti ai fini della configurabilità della destrezza.

La circostanza aggravante della destrezza prevista dall'art. 625, primo comma, n. 4, c.p., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore si viene a trovare di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio, o nell'approfittare della disattenzione del possessore provocata dall'agente.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

Sez. II sent. 5 luglio 2019 – 11 settembre 2019 n. 37610 Pres. Rago, Rel. Recchione.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 *ter* c.p. – Produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione attestante requisiti che non necessitino di ulteriori verifiche da parte dell'ente – Sussistenza.

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all'ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato di cui all'art. 316 *ter* c.p., anziché quello di truffa aggravata, qualora l'ente non venga indotto in errore, in quanto chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento.

Sez. III, sent. 11 aprile-10 settembre 2019, n. 37461, Pres. Ramacci, Rel. Cerroni

Maltrattamento di animali - Requisito della crudeltà o della assenza di necessità - Necessità - Ipotesi di esclusione.

Nel reato di maltrattamento di animali il requisito della crudeltà o dell'assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.

Sez. V sent. 1 luglio 2019 – 5 settembre 2019 n. 37186, Pres. Sabeone, Rel. Settembre.

Peculato d'uso – Casi in cui il reato non si configura.

Non è configurabile il reato di peculato nell'uso episodico ed occasionale di un'autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

Sez. VI sent. 18 aprile 2019 – 19 agosto 2019 n. 36222, Pres. Tronci, Rel. De Amicis.

Traffico di influenze illecite – Rapporto con il reato di millantato credito – Continuità normativa.

Con riferimento alla condotta di chi, vantando un'influenza - effettiva o meramente asserita - presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 346 c.p., formalmente abrogata dall'art. 1, comma 1 lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la fattispecie di cui all'art. 346-*bis* c. p., come novellato dall'art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge.

C. Leggi speciali.

Sez. V sent. 4 luglio 2019 – 12 settembre 2019 n. 37878, Pres. Zaza, Rel. Borrelli.

Bancarotta documentale – Esclusione del bilancio dalla nozione di libri e scritture contabili.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare. Tale esclusione può essere estesa alla bancarotta documentale semplice, dal momento che la norma punitiva utilizza le stesse nozioni cui è ancorata l'interpretazione citata.

Sez. V sent. 18 aprile 2019 – 16 agosto 2019 n. 36149, Pres. Sabeone, Rel. Riccardi.

Bancarotta fraudolenta – Soggetto agente: amministratore di fatto o *extraneus* – Differenti presupposti di responsabilità.

I presupposti ascrittivi della responsabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sono parzialmente diversi nel caso di reato di bancarotta fraudolenta commessa da un amministratore di fatto -



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

occorrendo, oltre alla prova dello svolgimento del ruolo gestorio, il dolo generico delle distrazioni -, ovvero commessa da un soggetto *extraneus*, in ordine al quale si richiede, di regola, una più rigorosa dimostrazione del contenuto rappresentativo dell'elemento soggettivo, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza.

[Sez. IV, sentenza 24 aprile 2019 – 25 luglio 2019 n. 33789 – Pres. Di Salvo – Rel. Bruno.](#)

Comportamento in caso di incidente - Art. 189 CdS – Obbligo di prestare assistenza – Presupposti.

Una interpretazione rigorosa della norma di cui all'art. 189 comma 6 CdS esclude che il soggetto agente, in caso di incidente, sia obbligato ad assumere un ruolo attivo in occasione dell'intervento delle Forze di Polizia, essendo sufficiente che egli si ponga a disposizione dell'Autorità, alla quale spetta il compito di intraprendere gli opportuni accertamenti sul posto.

[Sez. IV, sentenza 14 marzo 2019 – 25 luglio 2019 n. 33231 – Pres. Menichetti – Rel. Cenci.](#)

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Valori alcoltest – Valutazioni risultati.

È valida la rilevazione del tasso alcolemico effettuata mediante l'alcoltest anche nel caso in cui la prima prova spirometrica abbia dato un risultato inferiore alla seconda, dovendosi escludere che la curva di assorbimento dell'alcol nell'organismo abbia uno sviluppo decrescente.

[Sez. IV, sentenza 14 marzo 2019 – 25 luglio 2019 n. 33231 – Pres. Menichetti – Rel. Cenci.](#)

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Confisca veicolo di proprietà di un soggetto terzo – Sussistenza – Presupposti.

In tema di confisca, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

Sez. II sent. 1 febbraio 2019 – 6 settembre 2019 n. 37294 Pres. Diotallevi, Rel. Imperiali.

Legge stupefacenti - Art. 73 D.P.R. 309/90 – Natura giuridica di norma a più fattispecie.

In materia di stupefacenti, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente.

Sez. VI sent. 17 luglio 2019 – 29 luglio 2019 n. 34563, Pres. Petitti, Rel. Capozzi.

Legge stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti – Partecipazione – Elementi costitutivi.

La condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand'anche di livello apicale, né dalla condivisione ideale o di intenti, essendo, invece, indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

Sez. VI sent. 11 luglio 2019 – 7 agosto 2019 n. 35809, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini.

Legge stupefacenti - Detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio – Conseguenze legate alla pronuncia n. 40/2019 della Corte Costituzionale – Obbligo di rideterminare la pena - Limiti.

Nel caso di riduzione del minimo edittale della pena per modifica normativa o dichiarazione di incostituzionalità, non può ritenersi violato il principio del divieto di “*reformatio in pejus*” se, applicato dal



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

primo giudice il minimo edittale, il giudice di appello abbia tenuto conto della modifica normativa applicando una pena superiore al nuovo minimo. Tuttavia la riduzione del minimo edittale della pena con l'irrogazione del nuovo minimo si impone se emerge che il giudice di merito abbia inteso applicare il minimo della pena indipendentemente dalla sua quantificazione e non, invece, quando quest'ultimo abbia ritenuto la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37170, Pres. Magi, Rel. Renoldi.](#)

Reati tributari – Competenza per territorio – Società c.d. estero-vestite.

In materia di reati tributari, la competenza territoriale *ex* D.Lgs. n. 74/2000 poggia sul criterio della identificazione del domicilio fiscale costituito dalla sede legale il quale configura una sorta di presunzione relativa, suscettibile di essere superata ogni volta che siano stati acquisiti specifici elementi dai quali risulti che, quando la società ha la sede legale e, dunque, anche il domicilio fiscale, all'estero e tuttavia, essa ha anche una stabile organizzazione in Italia, svolgendosi nel territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, da tale condizione deriva l'assoggettamento della stessa all'imposizione nazionale e i conseguenti obblighi dichiarativi a suo carico.

[Sez. V sent. 1 luglio 2019 – 5 settembre 2019 n. 37190, Pres. Sabeone, Rel. Romano.](#)

Mancata comparizione alle udienze prefallimentari – Reato proprio di colui che è stato già dichiarato fallito – Necessarietà di una previa convocazione ai fini della configurabilità del reato.

La mancata comparizione alle udienze prefallimentari non integra il reato di cui agli artt. 49 e 220 r.d. n. 267 del 1942, che è un reato proprio che può essere commesso solo da chi sia stato dichiarato fallito o dagli amministratori o liquidatori di società o altri enti dichiarati falliti. Prima del fallimento non è



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

concepibile alcun obbligo ai sensi del citato art. 49. In secondo luogo, affinché operi tale obbligo è necessario che vi sia una previa convocazione.

[Sez. IV, sentenza 20 marzo 2019 – 12 settembre 2019 n. 37761 – Pres. Menichetti – Rel. Esposito.](#)

Violazione norme antinfortunistiche – D.P.R. 81/2008 – Verifica idoneità impresa – obbligo di motivazione.

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.

D. Diritto processuale.

[Sez. VI sent. 30 maggio 2019 – 24 luglio 2019 n. 33576, Pres. Petitti, Rel. Ricciarelli.](#)

Appello - Formalità – Specificità dei motivi.

La specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inadeguati.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. II sent. 17 luglio 2019 – 10 settembre 2019 n. 37511 Pres. Cervadoro, Rel. Aielli.](#)

Appello - Giudizio sull'ammissibilità dei motivi proposti con l'atto di appello – Limiti di sindacabilità.

Il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile, alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

[Sez. II sent. 6 giugno 2019 – 10 settembre 2019 n. 37500 Pres. Rago, Rel. Di Paola.](#)

Applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. – Richiesta subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena – Beneficio non concesso dal giudice – Annullamento senza rinvio della sentenza.

Ove le parti abbiano concordato la pena subordinando la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio espressamente richiesto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.

[Sez. II sent. 14 maggio 2019 – 10 settembre 2019 n. 37479 Pres. Rago, Rel. Monaco.](#)

Archiviazione – Efficacia limitatamente preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione.

Il decreto di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione. Invero, l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca, non può che provenire dallo stesso



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione ed inerire ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione.

[Sez. III, sent. 9 aprile-3 settembre 2019, n. 36955, Pres. Sarno, Rel. Noviello](#)

Difesa nel processo penale - Omessa notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei due difensori nominati di fiducia - Nullità a regime intermedio.

L'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza eccepire nulla in proposito. Pertanto, è onere del difensore presente, anche se nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.

[Sez. II sent. 14 maggio 2019 – 10 settembre 2019 n. 37479 Pres. Rago, Rel. Monaco.](#)

Elezione o dichiarazione di domicilio – Efficacia limitata esclusivamente nell'ambito del procedimento nel quale vengono effettuate – Necessità di nuova dichiarazione a seguito di provvedimento di archiviazione.

In tema di notificazioni all'imputato, l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l'elezione di domicilio, fatta nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'archiviazione, non proietta la sua validità nel caso di successiva riapertura delle indagini, la quale dà



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

luogo ad un procedimento formalmente nuovo, come evidenziato dalla necessità di procedere a nuova iscrizione a norma dell'art. 335 c.p.p..

[Sez. IV, sentenza 24 maggio 2019 – 5 settembre 2019 n. 37156 – Pres. Di Salvo – Rel. Bruno.](#)

Gratuito Patrocinio – D.P.R. 115/2002 – Mancata autenticazione della firma ed omessa allegazione fotocopia documento identità – Necessità – Insussistenza.

In tema di gratuito patrocinio, la sottoscrizione apposta dal richiedente il beneficio in calce all'autocertificazione attestante le proprie condizioni reddituali e patrimoniali non deve essere autenticata né corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 del d. P.R. n. 115 del 2002 e 46 del d. P.R. n. 445 del 2000, dal primo richiamato, richiedono esclusivamente che l'atto sia sottoscritto dall'interessato.

[Sez. IV, sentenza 10 aprile 2019 – 4 settembre 2019 n. 37006 – Pres. Piccialli – Rel. Cenci.](#)

Gratuito Patrocinio – D.P.R. 115/2002 – Stato di detenzione – Obbligo indicazione redditi familiari conviventi.

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

Sez. VI sent. 17 aprile 2019 – 4 settembre 2019 n. 37067, Pres. Paoloni, Rel. Silvestri.

Impedimento a comparire dell'imputato – Rinvio del processo – Valutazione del giudice sulla natura dell'impedimento – Obbligo di fornire adeguata motivazione.

Ai sensi dell'art. 420 *ter*, comma 2, c.p.p., il giudice dispone il rinvio del processo non solo nei casi, regolati dal comma 1, in cui "risulta" che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore", ma anche quando questo "appare probabile". Il legislatore non ha eliminato la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento della prova dell'impedimento; questa valutazione discrezionale, tuttavia, deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta: non basta che vi sia comunque una motivazione (magari anche diffusa) che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, ma occorre che tale motivazione inerisca puntualmente, sia simmetrica rispetto alla prova prodotta dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici.

Sez. III, sent. 9 luglio-4 settembre 2019, n. 37057, Pres. Sarno, Rel. Di Stasi

Intercettazioni - Intercettazioni disposte in altro procedimento - Omesso deposito degli atti - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 c.p.p. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 c.p.p. aventi carattere tassativo. *(In motivazione la Suprema Corte ha precisato come il suddetto principio conservi la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che - dichiarando l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, comma secondo, 111 Cost., dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate - amplia i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regime delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui all'art. 271 c.p.p.).

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37178, Pres. Magi, Rel. Fiordalisi.](#)

Misure cautelari – c.d. giudicato cautelare – Ambito di applicazione.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la preclusione del c.d. giudicato cautelare riguarda solo le questioni dedotte e decise, non già quelle che, pur deducibili, non sono state dedotte ovvero quelle che, pur essendo state dedotte dalla difesa, non sono state valutate dal giudicante.

[Sez. III, sent. 12 marzo-9 settembre 2019, n. 37362, Pres. Izzo, Rel. Socci](#)

Misure cautelari - Esigenze cautelari - Pericolo di fuga e pericolo di recidiva - Modalità della condotta e circostanze che la connotano - Elementi di valutazione - Rilevanza.

Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione. imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. VI sent. 30 maggio 2019 – 6 agosto 2019 n. 35686, Pres. Petitti, Rel. Vigna.](#)

Misure cautelari – Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari – Operatività in caso di concorso esterno in associazione mafiosa - Limiti.

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui è contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'*extraneus* alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "*affectio societatis*", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione.

[Sez. V sent. 27 maggio 2019 – 26 luglio 2019 n. 34169, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.](#)

Misure cautelari personali – Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari – Operatività in caso di concorso esterno in associazione mafiosa – Parametri.

Nei confronti dell'indagato (o del condannato in primo grado) per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o per reati aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un tale tipo di sodalizio, non solo, a norma dell'art. 275, comma 3-*bis*, c.p.p., la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere è relativa e non assoluta, ma il giudizio sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve essere effettuato sulla base di altri parametri. In particolare, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'*extraneus* alla vita della consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. VI sent. 22 maggio 2019 – 8 agosto 2019 n. 35889, Pres. Di Stefano, Rel. Costantini.](#)

Misure cautelari – Ricorso per cassazione – Possibilità di proporlo tramite PEC - Esclusione.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame *ex art.* 311 c.p.p. risultano essere tassative ed inderogabili, mentre, ai sensi dell'art. 16-*bis*, legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'uso della posta elettronica certificata è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria.

[Sez. VI sent. 11 febbraio 2019 – 11 settembre 2019 n. 37638, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.](#)

Misure cautelari - Riesame – Legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare un provvedimento di sequestro preventivo disposto dopo la dichiarazione di fallimento della società.

Il curatore fallimentare, quale organo *sui generis* del procedimento concorsuale che trova nella legge la legittimazione del suo "potere" e della disponibilità dei beni - in quanto funzionali al soddisfacimento delle finalità della procedura concorsuale- esercita poteri (anche processuali) preordinati alla tutela "finale" dei diritti dei singoli, tutela che non può non comprendere l'attivazione di strumenti di reazione, anche in sede penale, finalizzati alla eliminazione di vincoli giuridici (e di fatto) che, come il sequestro, risultano idonei ad incidere fortemente ed a pregiudicare le modalità e la tempistica del riparto dell'eventuale attivo fallimentare. In tale contesto deve quindi ritenersi che il curatore può proporre richiesta di riesame ed appello contro il decreto di sequestro preventivo e contro le ordinanze in materia di sequestro.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. V sent. 15 luglio 2019 – 23 agosto 2019 n. 36391, Pres. Pezzullo, Rel. Romano.](#)

Misure cautelari – Riesame - Potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le motivazioni del provvedimento impugnato – Limiti – Casi in cui il requisito dei gravi indizi di colpevolezza si estende alle circostanze aggravanti del reato.

Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma nono, c.p.p., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti e che il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare quella ordinanza cautelare la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante. Peraltro, il requisito dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. sussiste anche in relazione alle circostanze aggravanti del reato alla cui esclusione la persona sottoposta ad indagini può vantare un interesse in virtù degli effetti che da esse derivano sull'*an* o sul *quomodo* della misura.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37181, Pres. Magi, Rel. Renoldi.](#)

Misure cautelari – Udienza Preliminare – Richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato concomitante con altra ragione riguardante la persona offesa – Sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304 comma 4 c.p.p. – Esclusione.

La tesi secondo cui il termine di fase potrebbe essere sospeso anche per la contemporanea presenza, accanto al legittimo impedimento dell'imputato, di ulteriori situazioni che abbiano giustificato il rinvio del procedimento, si pone in contrasto con il principio che consente l'adozione di misure processuali sfavorevoli all'imputato soltanto quando siano allo stesso riferibili (*La Suprema Corte, con la decisione in*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

oggetto, ha ribadito il principio di diritto sopra enunciato del quale si rinviene puntuale applicazione, ad esempio, in materia di sospensione del termine di prescrizione, la quale non può essere accordata quando, accanto al legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore, sia stata indicata, quale concorrente causa del differimento della trattazione l'adesione del giudice o del pubblico ministero onorario all'astensione proclamata dagli organismi di categoria).

[Sez. III, sent. 11 luglio-22 agosto 2019, n. 36347, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta](#)

Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca - Legittimazione alla partecipazione al giudizio dei terzi interessati - Poteri di intervento - Limiti.

In tema di confisca, la legittimazione alla partecipazione al giudizio dei terzi interessati ai sensi dagli artt. 104-*bis* disp. att. c.p.p. e 240-*bis* c.p., risponde all'esigenza di consentire agli stessi di interloquire sia in merito al collegamento tra il bene oggetto della misura patrimoniale reale e il fatto del reato che in merito alla propria buona fede, esclusa, al contrario, ogni possibilità di intervento in tema di responsabilità penale dell'imputato, altrimenti traducendosi la loro partecipazione in intervento adesivo a favore di costui.

[Sez. V sent. 23 maggio 2019 – 12 settembre 2019 n. 37870, Pres. Zaza, Rel. Riccardi.](#)

Particolare tenuità del fatto – Diniego implicito – Inidoneità del mero riconoscimento della recidiva ad escludere la particolare tenuità del fatto.

Nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti di particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.), non può ritenersi il diniego implicito nel riconoscimento della recidiva, in quanto la nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. V sent. 22 febbraio 2019 – 5 agosto 2019 n. 35600, Pres. Catena, Rel. Belmonte.](#)

Restituzione nel termine – Applicabilità della previgente disciplina a chi era già stato dichiarato contumace.

La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo.

[Sez. III, sent. 14 maggio-10 settembre 2019, n. 37468, Pres. Ramacci, Rel. Gentili](#)

Ricusazione - Procedimento *de plano* - Irrituale acquisizione del parere del Procuratore Generale - Comunicazione al ricusante - Necessità.

In ipotesi di procedimento volto alla ricusazione di un magistrato, nel caso in cui la Corte di Appello opti per l'adozione del procedimento *de plano* e, cionondimeno, acquisisca irritualmente il (non previsto) parere del Procuratore Generale, tale parere, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante.

[Sez. IV, sentenza 24 maggio 2019 – 5 settembre 2019 n. 37139 – Pres. Di Salvo – Rel. Bruno.](#)

Rinuncia a comparire dell'imputato – Effetti – Nullità – Art. 178 c.p.p. – Presupposti.

Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. VI sent. 13 marzo 2019 – 11 settembre 2019 n. 37639, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.](#)

Sequestro probatorio – Contenuto - Motivazione – Onere argomentativo in capo all’Autorità procedente.

Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del "*fumus commissi delicti*" in relazione al quale si procede. Ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" della sua esistenza da parte del P.M. ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.

[Sez. VI sent. 30 maggio 2019 – 6 agosto 2019 n. 35680, Pres. Petitti, Rel. Costanzo.](#)

Valutazione della prova – Chiamata in correità – Successiva ritrattazione – Valutazione.

La ritrattazione non è indefettibilmente idonea a svalutare le dichiarazioni accusatorie rese da un collaborante con l'Autorità giudiziaria e il giudice può riconoscere valore probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della loro variazione, potendo persino ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduca, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37169, Pres. Magi, Rel. Fiordalisi.](#)

Esecuzione – Disciplina del reato continuato – Reati giudicati con rito ordinario in continuazione con reati giudicati con rito abbreviato – Individuazione dei reati sui quali è applicata la riduzione.

Una volta riconosciuto il vincolo della continuazione in sede esecutiva tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato e altri oggetto di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. va applicata sull'aumento di pena per i reati satellite giudicati con il rito abbreviato.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37168, Pres. Magi, Rel. Fiordalisi.](#)

Esecuzione – Disciplina del reato continuato – Reati giudicati con rito abbreviato – Trattamento premiale del rito – Criterio applicativo.

Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, con l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base, infine, il computo della diminuzione per il rito abbreviato sull'entità dell'intera pena in tal modo ottenuta.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37175, Pres. Magi, Rel. Centofanti.](#)

Sorveglianza – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al Servizio Sociale – Revoca del beneficio – Procedimento – Instaurazione del contraddittorio – Ritualità della procedura in assenza di esaurienti ricerche – Esclusione.

Le ricerche, dalla cui infruttuosità dipende la ritualità della procedura, pur senza necessariamente rispondere al rigoroso modello previsto dall'art. 159 c.p.p., devono essere esaurienti, allo scopo di consentire al giudice di valutare l'effettiva impossibilità di attivazione del contraddittorio nelle forme ordinarie, pena il prodursi di una nullità, quantomeno a regime intermedio che può essere senz'altro fatta valere impugnando l'ordinanza conclusiva del procedimento di revoca.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37171, Pres. Magi, Rel. Renoldi.](#)

Sorveglianza – Misure alternative alla detenzione – Inammissibilità della domanda di esecuzione della pena presso il domicilio *ex lege* n. 199 del 2010 – Ricorso avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza da parte del Procuratore Generale presso la Corte territoriale – Inammissibilità per carenza di legittimazione.

La legge non concede al procuratore generale territoriale un potere di proporre impugnazione in ogni e qualsiasi ipotesi. Anche nei suoi riguardi deve trovare applicazione la fondamentale norma processuale posta dall'art. 568 comma 3 c.p.p. per cui il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce; e, d'altro canto, gli uffici del Pubblico ministero «hanno autonomia processuale propria e distinta e l'esigenza di certezza nell'attribuzione del diritto di impugnazione se vale rispetto alle singole parti private non vale meno nei riguardi dei singoli organi per mezzo dei quali il pubblico ministero può agire» (Sez. U, n. 31011 del 28/5/2009, Colangelo, Rv. 244029).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I, sent. 19 luglio – 5 settembre 2019 n. 37163, Pres. Magi, Rel. Renoldi.](#)

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Condotta – Violazione del divieto di associarsi a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza – Elemento soggettivo.

Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 resta integrato, sul piano dell'elemento soggettivo, quando in concreto resti accertata la effettiva conoscenza, da parte del sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o no riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi.

[Sez. II sent. 11 gennaio 2019 – 4 settembre 2019 n. 37060 Pres. Cammino, Rel. Imperiali.](#)

Procedimento di prevenzione – Causa di ricusazione ex art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p. – Inapplicabilità.

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Adelmo Manna: **MISURE DI PREVENZIONE E DIRITTO PENALE: UNA RELAZIONE DIFFICILE**, Ius Pisa, University press.

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: **LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'ERA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE** (Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle D'Aosta)
Torino, mercoledì 18 settembre 2019, ore 15, Palazzo di Giustizia – maxi aula 2

Seminario: **LA MEMORIA DEL TESTIMONE: tra scienza e norma processuale** (Camera Penale di Padova "Francesco De Castello")
Padova, giovedì 19 settembre 2019, ore 15, Aula della Corte di Assise "Falcone e Borsellino"

Evento: **VENT'ANNI DI CAMERA PENALE** (Camera Penale di Parma)
Parma, venerdì 20 settembre 2019, ore 10, Circolo di Lettura e conversazione, Via Melloni 4

Convegno: **I BINARI DELLA GIUSTIZIA: QUALI GARANZIE?** (UCPI – Osservatori Doppio Binario – Giusto Processo, Misure Patrimoniali e di Prevenzione)
Palmi (RC), venerdì 20 settembre 2019 ore 15 – sabato 21 settembre 2019, ore 9, Casa della Cultura "Leonida Repaci"



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

Convegno: ***LA DIFESA DELLE GRANZIE LIBERALI NELLA STAGIONE DELLA GIUSTIZIA EURO – VITTIMOCENTRICA*** (Camera Penale Ferrarese “Avv. Franco Romani”)
Ferrara, venerdì 20 settembre 2019, ore 15 – sabato 21 settembre 2019, ore 9, Palazzo della Racchetta,
via Vaspergolo 4 – 6

Incontro di studio: ***PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO – Il punto di vista del penalista*** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta)
Torino, lunedì 23 settembre 2019, ore 13, Palazzo di Giustizia – maxi aula 6

Convegno: ***IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ TRA LEGISLATORE E GIUDICE*** (Università di Foggia)
Foggia, mercoledì 25 settembre 2019, ore 9.30, Aula Magna – Dipartimento di Giurisprudenza, Largo
Papa Giovanni Paolo II, 1

Seminario di esecuzione penale: ***IL CASELLARIO GIUDIZIALE E L’ESTINZIONE DELLA PENA (RIABILITAZIONE, REMISSIONE DEL DEBITO) – L’ESECUZIONE DELLA PENA DA E PER L’ESTERO*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)
Milano, mercoledì 25 settembre 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Incontro di studio: ***I REATI DI CORRUZIONE E LA LEGGE CD. “SPAZZACORROTTI”***
(SSM)
Roma, giovedì 26 settembre 2019, ore 14.30, Corte di Cassazione, Aula Giallombardo

Convegno: ***PER SEMPRE DIETRO LE SBARRE? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le corti***



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 73 – 15 settembre 2019

Ferrara, venerdì 27 settembre 2019, ore 10.30, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole II d'este n. 37, Ferrara

Convegno: ***IL CRIMINE RAZIONALE – PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE*** (Università La Sapienza Roma)

Roma, lunedì 30 settembre 2019, ore 11, Facoltà di Giurisprudenza – Aula Calasso

Tavola rotonda: ***IMMIGRAZIONE E DECRETI SICUREZZA: QUALI LIMITI NELLA COSTITUZIONE?*** (Università di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza)

Torino, venerdì 4 ottobre 2019, ore 14, Sala Lauree Blu, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 110/A

Seminario: ***LA PROVA SCIENTIFICA: QUESTIONI CONTROVERSE E DINAMICA PROCESSUALE*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello)

Padova, giovedì 10 ottobre 2019, ore 15, Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati – Tribunale di Padova

Convegno: ***I VOLTI ATTUALI DEL DIRITTO PENALE EUROPEO – Giornata di studi per Sandro Bernardi*** (Università degli Studi di Ferrara)

Ferrara, venerdì 18 ottobre 2019, ore 9, Aula Magna – Dipartimento di Giurisprudenza – Corso Ercole I d'Este, 37